	ASSOCIAZIONE "E' TUTTA SCENA APS"	
	STATUTO	
	Art. 1 – Denominazione, durata	
	E' costituita l'associazione di promozione sociale " E' TUTTA SCENA A P S ".	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli	
	associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patri-	
	monio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è uti-	٠
	lizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distri-	
	buire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o ca-	
	pitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte dalla legge.	
	L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari	
	opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
	Art. 2 – Sede	
	L'Associazione ha sede in Roma in via Antonio Ciamarra 259 – 00173	
	Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.	
	E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità,	
	previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti	
·	gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.	
	Art. 3 – Scopi e finalità	
	L'Associazione persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di	
	partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo, iniziative ed attività cul-	
	turali, ricreative, assistenziali. L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi at-	
	traverso le attività:	

Ola

	a) L'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto;	
	b) La promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento,	
	anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, registra, sceno-	
	grafo, costumista, ecc.);	
	c) La promozione del teatro integrato e teatro sociale come strumenti di valorizzazione delle	
	diversità e dell'aiuto verso le categorie sociali più deboli e svantaggiate;	
	d) La promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attra-	
	verso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali e formative, volte a favorire un	
	corretto ed armonico sviluppo educativo, operando in particolare per la realizzazione di mo-	
	menti di incontro e scambio intergenerazionale;	
211	e) La promozione di iniziativa di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante	
	l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazio-	
	nale e internazionale;	
	Art. 4 – ATTIVITÀ	
	L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed	
	il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.	
	In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svol-	
	gendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del	
_	decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:	
Ŧ	a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-	
	cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	b) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al	
	settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
		M

	d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del	
	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,	
	e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità edu-	
	cativa;	
	f) formazione universitaria e post-universitaria;	
	g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà	
	educativa;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione	
	delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le ban-	
	che del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
_	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	L'Associazione, in osservanza del principio di cui ai punti precedenti, può svolgere attività di-	
	verse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività	
	di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla com-	
	petenza del Consiglio Direttivo.	
	Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con	
	strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le opera-	
<u></u>	zioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle	
	attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell'ambito delle attività diver-	
	se, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.	
	L'Associazione allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità può affiliarsi,	*
	convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti regionali, nazionali od esteri	
	Moh	



che perseguano le stesse finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare
e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.
L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può – a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo – nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamen-
tari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
b. organizzare attività formative e motorio-sportive;
c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale
e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni
anche a premi).
ART, 5 – VOLONTARIATO
Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l'Associazione si avvale prevalente-
mente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati
o aderenti alla eventuale Rete associativa.
L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contri-
buire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipen-
dente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art.36 del
decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17
del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso
un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le
condizioni del rimborso spese analitico.
4 All S

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertifica-		
zione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio		
2017 e s.m.i. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative re-		
tribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.		
Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei		
volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.		
Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria		
previste dall'art. 18, del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.		
Art. 6 - Soci		
Acquisteranno la qualità di Socio le persone fisiche la cui domanda d'ammissione, presentata		
per iscritto al Presidente, sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota d'iscri-		
zione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annuale) stabilite dallo stesso		
Consiglio.		
Possono aderire e iscriversi all'Associazione tutte le persone, uomini e donne di ogni naziona-		
lità, che accettino lo statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la		
tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della tempo-		
raneità alla vita associativa.	_	
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei		
confronti dell'Associazione. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è		
trasmissibile né rivalutabile.		
Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci - Quote Associative		
I soci hanno il diritto:		
di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione,		
e a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;		
di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;		
	Λ	P

di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto e	economico finanziario e
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventual	li regolamenti interni.
I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito asso	ociativo e rispondono di
eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'Associaz	zione.
I soci sono tenuti:	
all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunt	te dagli Organi sociali,
dell'eventuale Regolamento interno;	
a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che preced	le e a partecipare attiva-
mente alla vita associativa.	
al pagamento nei termini della quota o contributo associativo ar	nnuale.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività,	alle strutture e ai servizi
dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni.	
Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento	o, in un'unica soluzione,
della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio Direttivo. Il Consig	glio ha facoltà di fissare
un supplemento di quota da applicare in caso di morosità. Coloro ch	e si associano nei mesi
successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmen	ite all'iscrizione e al pa-
gamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque ce	essa di far parte dell'As-
sociazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno	o solare in corso.
Art. 8 – Ammissione del socio	
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio	Direttivo dell'Associa-
zione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'ade	esione e le disponibilità
d'impegno.	
La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio	a osservare le delibera-
zioni adottate dagli Organi dell'Associazione.	
6	
	$\boldsymbol{\mathcal{V}}$

	Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del		
	socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto.	-	
	I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori		
	o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato,		
	disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale		
	sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato		
	che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto, sul		_
	socio minorenne.		
	Art. 9 – Esclusione del socio		
	La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo an-		
	nuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'as-		
	sociazione, nonché per causa di morte. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica		
	decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.		
	La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su		
i de la composición dela composición de la composición dela composición de la compos	proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:		
	a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate		
	dagli Organi dell'Associazione;		,
	b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;		
	c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.		
	Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.		
	In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento		
···	dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli		
	altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.		
	Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere eco-		
	nomico a carico dell'Associato in caso di recesso.		
	M		CA

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i
suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 10 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
Art. 11 – L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta
da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa
annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega
scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se l'Associa-
zione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rap-
presentare sino a cinque associati.
L'Assemblea è competente a deliberare su:
a. l'elezione del Consiglio Direttivo;
b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di re-
visione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite,
rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 e s.m.i.;



c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;	
d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;	
e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua	
redazione;	
f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;	
g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e	
di controllo;	
h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;	
j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.	
L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei	
soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente	
convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è	
validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci. Le delibere delle assemblee legit-	
timamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.	
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione d	
bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in	
via straordinaria, quando:	
– il Consiglio Direttivo sene ravvisi la necessità;	
– ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;	
La convocazione dell'Assemblea deve:	
a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;	
b) essere affissa presso la sede o inviata per posta anche e-mail;	
c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione,	
distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.	
	K

e Alla San A

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un c	componente dell'As
semblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente	e il quale presiede la
riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberaz	tioni dell'Assemblea
di cui al successivo art.15. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale o	dell'Assemblea, e d
trarne copia a sue spese,	
Eventuali regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini o	del giorno in assem-
blea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione. I rego	lamenti disciplinano
l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Asser	mblea convocata per
l'elezione del Consiglio Direttivo.	
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo	
Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazio	one con compiti d'in-
dirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento	dei fini istituzionali
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo ed è composto	di un minimo di due
sino a un massimo di sette elementi.	
L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di ele	ementi del Consiglio
Direttivo e procede alla loro elezione.	
La durata in carica degli elementi dell'organo è stabilita dall'Assemblea a	ll'atto della nomina
In ogni caso il mandato non può superare i tre anni. Tra le varie attribu	zioni, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:	
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	non già devoluti alla
competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente S	Statuto;
b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attivi	tà dell'associazione
ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle	forme documental
di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;	
c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rer	ndiconto per cassa il

	rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;	
	d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza	
	dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della	
	maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.	
	Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di ricono-	
	scere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo	
	quanto stabilito dal precedente art.5 e ove ne ricorrano i presupposti.	
	Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che	
	abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.	
	Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente.	
	Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive.	
	In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica	
77.77	dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede	
	alle sostituzioni nominando i primi non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche	
	sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio mede-	
	simo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna	
	sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il rein-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	tegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri,	
	quelli rimasti in carica, debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché prov-	<u> </u>
	veda alla elezione di un nuovo Direttivo.	
	Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi	
	momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo mail ai componenti al-	
	meno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la	

D S MA

	data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due	
	giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri.	
	Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Pre-	
	sidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei	
	presenti. I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario che li sotto-	
	scrive unitamente al Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere	
	conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui	
	al successivo art.15 e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.	
	Art. 13 – II Presidente	
	Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei	
	confronti dei soggetti esterni. E' scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi.	
	Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio Direttivo; Presiede l'Assemblea	
	dei Soci e il Consiglio Direttivo; stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svol-	
	gimento delle attività dell'Associazione; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle	
	entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assicura la tempestiva compi-	
	lazione dei preventivi e dei rendiconti; esegue verifiche periodiche di cassa;	
	cura che l'attività dell'Associazione si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel	
	modo più idoneo per attuarne le finalità ;in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice	
	Presidente, su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica	<u></u>
	di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta; provvede alla riscossione delle entrate e al	
	pagamento delle spese; mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione; prende in	
	consegna i beni mobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari; rappre-	
	senta al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'Associazione. Cura la	
_	corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità,	
	per quanto di competenza.	0
		7()

	Riscuote direttamente le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci.
	In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, eletto
	tra i consiglieri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
	Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche
	L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgi-
	mento delle attività da:
	a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e
	ratificata dall'Assemblea;
	b) eredità, donazioni e legati;
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
	statutari;
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
	di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausi-
	liaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
·	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste
	e sottoscrizioni anche a premi;
	i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
	Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del prece-
	dente art. 4 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del
	presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conserva-	
zione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione	
dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contri-	
buti dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati	
 al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con-	
tributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di	
servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della docu-	
mentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle dedu-	
zioni dal reddito imponibile.	
Art. 15 – Esercizio finanziario e Bilancio	
L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.	
Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimo-	
niale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Rela-	
zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le	
modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì do-	
cumentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle	
attività diverse di cui al precedente art. 4.	
Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il	
Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art.14, il rendi-	
conto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle	
attività diverse di cui al precedente art. 4, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.	
Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione	
almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono	Van
essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n.	Ch.
117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.	d

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei	
quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.	
Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo	
n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo	
le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione	
dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legi-	
slativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.	
Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce	
e aggiorna i libri sociali, ossia:	
1. il libro dei soci	
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;	
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del	
d.lgs. n. 117/2017, se istituito;	
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui	
all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti	
disposizioni in materia di revisione legale dei conti.	
I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza	
formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da	
essi estraibili:	
a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni	
in materia di privacy;	
b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.	
I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al	Λ

Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi	trenta
giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti	a loro
cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue	spese,
del libro di cui al precedente punto 2).	
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizz	azione
delle attività istituzionali statutariamente previste.	
Art. 16 – Organo di controllo e Organo di Revisione	
Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'a	art. 30,
comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve	nomi-
nare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi	6, 7, e
8 dello stesso articolo 30.	
I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti d	all'art.
30, comma 5, d.lgs. 117 cit.	
L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al s	supera-
mento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decret	to legi-
slativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei re	equisiti
professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversa	amente
deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.	
Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione	
L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto fa	avore-
vole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.	
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le mode	alità di
liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.	
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di sciogli	imento
per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe,	previo

,		
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio	
	2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Art. 18 – Norme finali	
	Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo	
	luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del co-	
	dice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale	
	– e regolamentari in materia.	
	Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Culturale "E' Tutta Scena"	
	convocata in Roma il 5 Febbraio 2021	
	Algain plu	
	Jazt-an	
	Sullow Sal	
	Deboro Biforcotti	a yan adalah da wasan
	gb fr	
	Ov '	
ų.		
		1